

01 DIC. 2022

026591

**Spett.le Operatore Economico**  
destinatario della R.d.O. rfq\_403194  
sulla piattaforma SardegnaCAT

**Oggetto:**

**Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC 2014- 2020). Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico C “Interventi per il trasporto urbano e metropolitano”. II Addendum al Piano Operativo FSC 2014-2020 approvato dal CIPE nella seduta del 28 febbraio 2018 con Delibera n. 12/2018, pubblicata nella GU n. 179 del 03/08/2018.**

**Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n° 120/2020, per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la “Realizzazione del deposito ferroviario della Sede Territoriale Ferroviaria ARST di Sassari”.**

**Gara n°144/2022 - CIG 95221273C8 - CUP F81J20000390008- rfq 403194**

**La presente procedura è riservata ai soli operatori economici invitati da ARST, mediante piattaforma SardegnaCat.**

**Art. 1) - INDICAZIONI PRELIMINARI**

Con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 2353 del 01.12.2022, ARST S.p.A. con sede in Cagliari, via Posada n° 8/10, successivamente denominata “ARST”, ha disposto l’espletamento di una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n° 120/2020, per l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe.

Sono allegati alla presente Lettera di invito, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i sotto elencati documenti:

- ❖ Domanda di partecipazione (Allegato A)
- ❖ Dichiarazione del progettista (Allegato B)
- ❖ D.G.U.E. + integrazioni (Allegati C e C1)
- ❖ Scheda economica (Allegato D)
- ❖ Patto di integrità<sup>1</sup> (Allegato E)
- ❖ Informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato F)
- ❖ Documenti progettuali (PFTE) indicati nell’Elenco Elaborati (elaborato 01.01.00.00)

<sup>1</sup> nell’ambito delle proprie procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro, ARST ha recepito l’adozione dei patti di integrità di cui all’art. 1, comma 17 della Legge n° 190/2012 quale strumento di prevenzione della corruzione.

**ARST S.p.A**

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it




Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è disponibile, sul sito internet aziendale: [www.arst.sardegna.it](http://www.arst.sardegna.it) al seguente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1v6FGkXmEV3AhYwvpv5DDp14cv3RgeUTxW?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1v6FGkXmEV3AhYwvpv5DDp14cv3RgeUTxW?usp=share_link)

La presente procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (in seguito: "Codice"), messa a disposizione dalla **Centrale Regionale di Committenza (CRC)** della Regione Sardegna che gestisce la piattaforma elettronica **Sardegna CAT**, accessibile sul sito internet all'indirizzo <http://sardegnacat.it> (di seguito denominato anche e solo "Sistema" e/o "SardegnaCAT").

**Gli Operatori Economici interessati alla procedura dovranno preventivamente ed obbligatoriamente abilitarsi al Portale SardegnaCAT.**

Le modalità di accesso e utilizzo del sistema sono indicate nelle "Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara".

Tutti i documenti sopra indicati sono disponibili sui seguenti siti internet:

- a) Sito internet aziendale: [www.arst.sardegna.it](http://www.arst.sardegna.it)
- b) Sito internet SardegnaCAT: [www.sardegnacat.it](http://www.sardegnacat.it)

Come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.07.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022):

- a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico – finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della citata deliberazione avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);
- b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si rinvia alla lettura della deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.07.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022) nonché alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Considerato che si tratta di un servizio istituito e gestito da A.N.A.C., per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato servizio, si invita a contattare direttamente l'Autorità suddetta al Contact Center indicato nel portale dell'Autorità [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del sistema.

## **Art. 2) - OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE DI GARA**

Come descritto in dettaglio negli elaborati di progetto, la presente procedura informatizzata ha per oggetto l'affidamento - ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 - delle prestazioni riguardanti il complesso delle attività amministrative, tecniche ed organizzative necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva, alle forniture e ai lavori occorrenti per la realizzazione nuovo deposito ferroviario all'interno degli impianti della Sede Territoriale Ferroviaria ARST di Sassari:

1. la progettazione definitiva, redatta sulla scorta progetto di fattibilità tecnico economica predisposto da ARST, e la successiva progettazione esecutiva, comprese l'adeguamento delle progettazioni alle eventuali prescrizioni degli Enti interessati ed il progetto come costruito – as built;
2. le forniture e i lavori occorrenti per la realizzazione a perfetta regola d'arte dell'intervento ed in conformità alla normativa e alla legislazione vigente;
3. l'esecuzione di tutte le attività dirette e indirette necessarie per l'eliminazione delle interferenze eseguibili direttamente dall'esecutore, compreso lo spostamento di opere esistenti interferenti con i lavori in apposite aree indicate da ARST.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo e il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.

Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica costituito – tra l'altro - da un capitolato tecnico descrittivo e prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali né prestazionali, attesa l'unitarietà dell'intervento, la stretta interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dei lavori nella loro interezza.

Il luogo di esecuzione dei lavori è situato nell'ambito del comune di Sassari.

L'importo complessivo dell'appalto, come da quadro economico, compresi i costi per la sicurezza e gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta a

oneri per l'esecuzione dei lavori parte a corpo, soggetto a ribasso	€ 2.973.700,00
oneri per l'esecuzione dei lavori parte a misura, soggetto a ribasso	€ 245.400,00
oneri per la progettazione definitiva, soggetto a ribasso	€ 114.500,00
oneri per la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso	€ 93.500,00
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 124.300,00

Tabella 1

Per cui, l'importo dell'appalto soggetto a ribasso è pari a **€ 3.427.100,00**, mentre l'importo non soggetto a ribasso è pari a **€ 124.300,00**.

Il finanziamento dell'appalto è a carico di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.

L'obbligazione giuridicamente vincolante dovrà essere assunta entro il 31 dicembre 2022, pena la revoca delle risorse assegnate.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, a favore del Concorrente che avrà formulato l'offerta con il prezzo più basso determinato dalla maggiore percentuale di ribasso unica applicata sull'importo posto a base di gara, con **esclusione automatica dalla gara**, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020<sup>2</sup> e s.m.i.

Ai sensi del dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

**Non sono ammesse offerte in aumento.**

L'affidamento avviene, nel rispetto dell'art. 48 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 mediante offerta avente a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.

**L'offerta ha, quindi, ad oggetto il progetto definitivo, il progetto esecutivo e il prezzo.**

**L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori compresi i servizi complementari.**

In conformità al comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il costo della manodopera è individuato pari a € 901.348,00.

<sup>2</sup> Fino al 30 giugno 2023



Ai sensi dell'Allegato A all'art. 61 del D.P.R. n° 207/2010, i lavori sono classificati come segue:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria D.P.R. 207/2010 D.M. MIT 248/2016	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	IV	SI	€ 1.591.259,40	47,594	Prevalente	SI, parte
Armamento ferroviario	OS29	III bis	SI	€ 1.061.462,77	31,748	Scorporabile	SI <sup>3</sup>
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	III	SI	€ 690.677,83	20,658	Scorporabile	SI <sup>3</sup>
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.343.400,00</b>	<b>100,000</b>		

Tabella 2

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art 35, comma 18 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Le prestazioni di progettazione richieste sono di seguito brevemente sintetizzate sulla base dell'elencazione di cui al D.M. 17 giugno 2016, in conformità ai canoni dell'art. 23 del Codice e relative disposizioni attuative.

Il calcolo del compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva, è stato effettuato in conformità a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016. Per dare evidenza del procedimento adottato le rispettive tabelle sono contenute nel Calcolo Sommario della Spesa (elaborato 12.01.00.00)

Gli importi, compresi i costi per la sicurezza, e le classi e categorie, individuate sulla base dell'elencazione contenuta nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva sono i seguenti:

E.02	<b>EDILIZIA</b> Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	€ 1.104.900,00
V.03	<b>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'</b> Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funiculari - Piste aeroportuali e simili.	€ 1.022.000,00
S.03	<b>STRUTTURE</b> Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	€ 900.200,00
IA.01	<b>IMPIANTI</b> Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.	€ 180.000,00
IA.03	<b>IMPIANTI</b> Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	€ 12.000,00

Tabella 3

È richiesta la progettazione integrale e coordinata e l'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'art. 24, co. 5, del Codice, dovranno essere dichiarati nome e qualifica dei progettisti (persone fisiche) che svolgeranno l'incarico di progettazione, con gli estremi dell'iscrizione all'ordine professionale, nonché nome e qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

<sup>3</sup> In assenza di qualificazione è obbligatorio il subappalto qualificante (c.d. necessario).

Le predette persone fisiche devono essere individuate all'interno della struttura operativa del "Progettista", se indicato o associato.

In caso di "Progettista" plurisoggettivo, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dovrà appartenere alla struttura operativa del soggetto individuato quale capogruppo del RTP.

Il termine utile per portare a compimento le prestazioni oggetto dell'appalto è complessivamente pari a 370 giorni, di cui:

- 60 giorni dalla consegna delle prestazioni, per la redazione del Progetto Definitivo;
- 40 giorni dalla consegna delle prestazioni, per la redazione del Progetto Esecutivo;
- 270 giorni dalla consegna dei lavori, per l'esecuzione degli stessi.

In conformità all'art. 29 comma 1 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, è ammessa la revisione del prezzo.

Il presente appalto è disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente.

Per quanto sopra, codesta Società è invitata a presentare la propria offerta, secondo le modalità e le condizioni nel seguito indicate.

### **Art. 3) - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte siano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

**Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnato da personale ARST** e, quindi, non sarà rilasciata alcuna documentazione di avvenuto sopralluogo e non dovrà essere prodotto in gara alcun attestato di effettuazione del sopralluogo.

I concorrenti dovranno valutare e accertare con ogni mezzo e tecnologia tutte le condizioni e circostanze che possano influire sui prezzi dell'offerta e dovranno, a loro cura e spese, effettuare autonomamente il sopralluogo nelle zone interessate dall'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

Il Concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di aver effettuato il sopralluogo autonomamente, nella domanda di partecipazione (Allegato A, punto 2).

Per la visita dei luoghi nelle zone interessate dall'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, con l'assistenza di un incaricato ARST, dovrà essere formulata specifica richiesta, entro il termine perentorio delle **ore 13.00** del giorno **07.12.2022**, esclusivamente tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT.

Sarà data conferma agli Operatori Economici richiedenti, tramite PEC, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ora di effettuazione del sopralluogo.

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti, entro il termine perentorio delle **ore 13.00** del giorno **12.12.2022**, esclusivamente tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Sarà dato riscontro solo ai quesiti pervenuti entro tale termine; le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate in forma anonima, con effetto di notifica a tutti i concorrenti, in apposito **Repertorio** sul portale SardegnaCAT all'indirizzo riservato alla presente procedura, oltre che sul sito [www.arst.sardegna.it](http://www.arst.sardegna.it), non oltre i successivi tre giorni e comunque non oltre il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'art. 74, comma 4, del Codice.

Il **Repertorio** dei chiarimenti avrà valore integrativo ed esplicativo degli atti di gara. Come tale costituirà parte integrante del contratto d'appalto.

A tal fine è onere del Concorrente tenere costantemente monitorato il portale SardegnaCAT.

Non sarà data risposta, oltre che ai quesiti pervenuti al di fuori del termine suddetto, anche a quelli riferiti a problematiche di carattere generale, oppure relativi all'applicazione della normativa vigente e, quindi, non riguardanti la specificità dell'appalto in oggetto.

Come pure non saranno date risposte in merito a quesiti relativi alle modalità di formazione di compagini partecipanti, circa l'idoneità del possesso dei requisiti individuali e complessivi, essendo la materia disciplinata "ex lege" e richiamata nella documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Sopralluoghi, informazioni e chiarimenti dovranno, pertanto, permettere ai Concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui l'Aggiudicatario non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati contenuti nella presente Lettera di invito e nei suoi allegati per richiedere, durante od al termine delle prestazioni, il riconoscimento di oneri non previsti in sede d'offerta.

Per partecipare alla presente procedura l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- dotazione hardware e software minima come riportata nella homepage del Portale SardegnaCat all'indirizzo: <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare il Market Operations Center (MOC) al numero verde 800212036 oppure all'indirizzo [mocsardegna@regione.sardegna.it](mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it).

#### **Art. 4) - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice, nonché i soggetti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 4.1, 4.2, 4.3 del presente articolo.

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari si applica l'art. 48 del decreto citato.

Sono ammessi alla gara, inoltre, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui alla presente Lettera di invito.

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti **requisiti di partecipazione**:

- a) di Carattere generale, dell'esecutore dei lavori e del progettista (di cui al successivo punto 4.1);
- b) di Idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale dell'esecutore dei lavori (di cui al successivo punto 4.2);
- c) di Idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale del progettista (di cui al successivo punto 4.3).

#### **4.1 requisiti di partecipazione di carattere generale (dell'esecutore dei lavori e del progettista):**

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;  
Il requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte III (motivi di esclusione) del DGUE (Allegato C) e dell'integrazione al DGUE (Allegato C.1)].
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 o di ogni altra situazione, ai sensi della normativa vigente, che determini l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;  
Il requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte III (motivi di esclusione), lettera D (altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale), punto 7 del DGUE (Allegato C)].



Sono pertanto **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

#### **4.2 requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali (dell'esecutore dei lavori):**

4.2.1 iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria artigianato agricoltura per attività inerenti alla prestazione oggetto dell'appalto;

gli operatori economici con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, dovranno produrre iscrizione al registro commerciale e professionale previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita;

Il requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della parte [IV (criteri di selezione), lettera A (idoneità), punto 1 del DGUE (Allegato C)];

4.2.2 attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) autorizzata ai sensi del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i, in corso di validità alla data di espletamento della presente gara, che documenti il possesso da parte dell'operatore economico concorrente singolo o raggruppato, ai sensi dell'art. 84 del Codice, della qualificazione nelle categorie e classifiche, adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito dal D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.

Il requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte II: Informazioni sull'operatore economico, lettera A (Informazioni sull'operatore economico), ultimo punto del DGUE (Allegato C)].

#### **4.3 requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali (del "progettista"):**

I Concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per il "progettista", ricorrendo a progettisti interni dipendenti, ovvero a professionisti esterni; in entrambi i casi il "progettista" individuato, da indicare in offerta, deve essere qualificato per la realizzazione del progetto.

Nel caso sia indicato un professionista esterno, esso dovrà essere scelto tra gli operatori economici elencati al comma 1 dell'art. 46 del Codice e possedere i requisiti di cui al D.M. MIT n. 263/2016.

Resta stabilito che i Concorrenti, **a pena di esclusione dalla gara** devono, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice, indicare la struttura operativa (gruppo di progettazione) che sarà costituita almeno dai professionisti indicati al successivo punto 4.3.1, sia nell'ipotesi di struttura tecnica interna del concorrente sia esterna al concorrente.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- a) le società di persone o cooperative, tramite i requisiti dei soci;
- b) le società di capitali, tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Si richiamano le precisazioni della Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3, secondo cui:

- per "nuova società" si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la "nuova società", ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 46, comma 2, del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione.

#### 4.3.1 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 co. 1 lett. a) del Codice

Sin dal momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico concorrente dovrà garantire la disponibilità di tutte le seguenti figure professionali "progettisti" (gruppo di progettazione):

- n. 1 Progettista, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella progettazione o direzione dei lavori di opere civili afferenti alla sede ferroviaria ed ai fabbricati, che assume anche le funzioni di "progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche";
- n. 1 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti in possesso di abilitazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni;
- n. 1 Giovane Professionista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista;
- n. 1 Geologo, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno due anni.

Le professionalità sopra indicate possono essere possedute anche da uno stesso tecnico, in numero comunque non superiore a due professionalità per uno stesso tecnico.

Nel rispetto dell'art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del "Progettista" la progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

A pena di esclusione, ciascun componente del "gruppo di progettazione" deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di partecipazione di carattere generale di cui al precedente punto 4.1, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del Codice, anche dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) Possesso dei **titoli di studio (laurea) e/o professionali (iscrizione all'albo professionale)** da parte dei componenti del gruppo di progettazione minimo, come sopra indicati;
- b) requisiti di cui al D.M. MIT 2 dicembre 2016 n. 263, nel dettaglio:
  - (per i professionisti singoli o associati): essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1;
  - (per le società di professionisti) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
  - (per le società di ingegneria) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
  - (per i raggruppamenti temporanei) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
  - (per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

#### 4.3.2 Requisito di capacità economico-finanziaria ex art. 83 co. 1 lett. b) del Codice e dall'Allegato XVII del Codice

A pena di esclusione, il "Progettista" deve essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. b) del Codice:

- d) Fatturato **globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletato nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a **€ 416.000,00**, pari a due volte l'importo complessivo stimato per la prestazione di progettazione, posto a base di gara.

Tale requisito è richiesto a garanzia delle solidità e serietà economica del concorrente.

Il requisito a) dovrà essere dichiarato mediante la compilazione del Modello Allegato B.



#### 4.3.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 co. 1 lett. c) del Codice e dall'Allegato XVII del Codice

A pena di esclusione, il "Progettista" deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del Codice:

- e) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione della presente gara **servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori elencati nella Tabella 3 al precedente punto 2 (sulla base dell'elencazione di cui al D.M. Giustizia 17/06/2016), per un importo globale per ogni classe e categoria (non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come indicato in Tabella 4), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie previste:

E.02	EDILIZIA Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	€ 2.209.800,00 (2 volte l'importo)
V.03	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	€ 2.044.000,00 (2 volte l'importo)
S.03	STRUTTURE Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	€ 1.800.400,00 (2 volte l'importo)
IA.01	IMPIANTI Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.	€ 360.000,00 (2 volte l'importo)
IA.03	IMPIANTI Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	€ 24.000,00 (2 volte l'importo)

Tabella 4

- f) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione della Presente gara di **due servizi di punta** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori elencati nella Tabella 2 al precedente punto 2 (sulla base dell'elencazione di cui al D.M. Giustizia 17/06/2016), per un importo totale per ogni classe e categoria (non inferiore a 0.80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come indicato in Tabella 5), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie dette e riferiti a tipologie di lavori analoghi, per dimensione e per caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento:

E.02	EDILIZIA Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.	€ 883.920,00 (0.8 volte l'importo)
V.03	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	€ 817.600,00 (0.8 volte l'importo)
S.03	STRUTTURE Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	€ 720.160,00 (0.8 volte l'importo)
IA.01	IMPIANTI Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.	€ 144.000,00 (0.8 volte l'importo)
IA.03	IMPIANTI Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	€ 9.600,00 (0.8 volte l'importo)

Tabella 5



Si precisa che i servizi di progettazione cui si fa riferimento non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi professionisti purché appartenenti alla stessa compagine indicata dal concorrente.

I requisiti di cui al presente punto 4.3 dovranno essere dichiarati mediante la compilazione del Modello Allegato B (Dichiarazione del "Progettista").

\*\*\*\*\*

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica come sopra indicati, sono definiti a garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell'offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, la prestazione oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico alla regolare esecuzione dei lavori.

#### **4.4 Indicazioni operative ed esplicative in relazione ai requisiti speciali di qualifica in sede di gara**

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa che in sede di gara, ai fini della valutazione dei requisiti di qualificazione riferiti al caso in cui il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione relativi alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, le "categorie a qualificazione obbligatoria" devono, a pena di esclusione, essere subappaltate ad imprese munite delle specifiche attestazioni (subappalto qualificante o necessario), nei limiti dell'art. 105 del Codice.

Qualora, invece, il Concorrente, fosse in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla sola categoria prevalente per il singolo importo, le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria possono essere assunte in gara da un mandante (fermo restando che la mandataria capogruppo deve assumere in proprio la categoria prevalente ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010) di un raggruppamento temporaneo di imprese o di altra forma di concorrente plurimo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE) di tipo verticale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 1, del Codice e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Nel rispetto del comma 7 dell'art. 48 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Con riferimento a quanto sarà dichiarato nella parte III del DGUE, **tutti i soggetti che presentano il DGUE** (concorrente, professionista, impresa ausiliaria etc.), dovranno far riferimento alle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 (che ha sostituito il Comunicato del Presidente del 26/10/2016).

Inoltre, sempre su indicazione dell'ANAC, nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice sarà richiesto solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

#### **Ulteriori indicazioni:**

- a) l'iscrizione presso il competente ordine professionale è richiesta per ciascun professionista, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione;
- b) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è richiesta limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria;
- c) i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione;

- d) nei raggruppamenti temporanei il requisito relativo ai "due servizi di punta", non può essere frazionato; i due servizi possono invece essere stati svolti da due soggetti diversi purché appartenenti allo stesso raggruppamento;
- e) con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"; nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- f) i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo articolo 48, comma 4, del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia deducibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati;
- g) Saranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento;
- h) Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione, effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati;
- i) Il requisito relativo ai servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato alla progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i "servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza;
- j) Il requisito relativo ai "servizi di punta" è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza; il servizio di punta non può essere frazionato tra più professionisti, ovvero ciascun servizio deve risultare svolto per intero da un unico soggetto;
- k) i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- l) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.

## **Art. 5) - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E CONSORZI**

### **5.1 - I Concorrenti (esecutore dei lavori) che intendano presentare un'offerta per la presente gara in RTI o Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:**

- I requisiti di carattere generale di cui al precedente **punto 4.1** dovranno essere posseduti da ciascuna delle singole imprese raggruppate o consorziate.
- i requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali (dell'esecutore dei lavori) di cui al precedente **punto 4.2** dovranno essere posseduti da ciascuna delle singole imprese raggruppate o consorziate, in particolare:
  - il requisito di cui al precedente **punto 4.2.1** relativo all'iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria artigianato agricoltura, deve essere posseduto da ciascuna delle singole imprese raggruppate;



- il requisito di cui al precedente **punto 4.2.2** relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) deve essere posseduto da ciascuna delle singole imprese raggruppate o consorziate, in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;
- il requisito di cui al precedente **punto 4.2.3** relativo al possesso della certificazione del sistema della gestione di qualità deve essere posseduto da ciascuna delle singole imprese raggruppate o consorziate ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

➤ La Domanda di partecipazione (Allegato A) deve:

- 1) essere presentata/firmata digitalmente da tutte le imprese riunite;
- 2) contenere l'impegno da parte di tutte le imprese (punto 23 della Domanda di partecipazione), in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all'articolo 48 del Codice;
- 3) specificare quanto sotto riportato secondo i singoli casi specifici.

#### **nel caso di RTI/Consorzio ordinario**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, deve essere presentata e firmata digitalmente dalla mandataria/capofila. Inoltre, la domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dal mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, deve essere presentata e firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e dovrà indicare (punto 22 della domanda di partecipazione):
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice.

#### **nel caso di Consorzio stabile, consorzio di cooperative e imprese artigiane**

- a) deve essere presentata e firmata digitalmente dal consorzio medesimo. Inoltre, la domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata da atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.
  - b) deve indicare (punto 24 della domanda di partecipazione), il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
  - c) deve indicare (punto 24 della domanda di partecipazione) le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli consorziati indicati come esecutori delle prestazioni.
- Il DGUE (Allegato C), l'integrazione al DGUE (Allegato C.1), il Patto di integrità (Allegato E) devono essere presentati:
- a) da ciascun componente il raggruppamento o consorzio ordinario sia costituito che non costituito;
  - b) dal consorzio stabile e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni.
- La Scheda Economica (Allegato D) deve essere firmata digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dalla mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
  - nel caso di consorzio stabile, dal consorzio medesimo.

**5.2 - I Professionisti che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.**

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito, oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di carattere generale di cui al precedente **punto 4.1** dovranno essere posseduti da ciascun professionista raggruppato o consorziato.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente **punto 4.3.1** dovranno essere posseduti da ciascun professionista, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni progettuali oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I requisiti del D.M. n. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 (già compreso nel gruppo di progettazione).

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente **punto 4.3.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 4.3.3** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale**<sup>5</sup> ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 4.3.3** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 4.3.3** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile<sup>6</sup>, pertanto ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico soggetto del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 4.3.3** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

<sup>5</sup> la mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

<sup>6</sup> Come chiarito dal Consiglio dell'ANAC nella seduta del 14/11/2018, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP.

### **indicazioni per i consorzi stabili di professionisti**

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. n. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni progettuali oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### **Art. 6) - AVVALIMENTO (art. 89 del Codice)**

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., è ammesso l'avvalimento dei requisiti di qualificazione di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa:

- dell'esecutore dei lavori, indicati al precedente art. 4.2;
- del progettista, indicati al precedente art. 4.3.2 e 4.3.3;

L'Operatore Economico ausiliato, in caso di avvalimento, dovrà compilare la Parte II Sezione C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, del DGUE (Allegato C alla presente Lettera di invito, e relativa integrazione Allegato C1).

In particolare, dovrà barrare la casella "SI" e, **a pena di esclusione**, dovrà indicare:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi;
- i requisiti oggetto di avvalimento;

Per usufruire dell'avvalimento, l'operatore economico dovrà allegare alla documentazione di gara, per ciascuna ausiliaria:

- **PASSOE** acquisito dall'ausiliaria;
- **DGUE e relativa integrazione**, debitamente compilate e firmata digitalmente dai soggetti interessati dell'ausiliaria, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II (Informazioni sull'operatore economico), dalla parte III (*per attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice*), dalla parte IV (*per attestare il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento*) e dalla parte VI;
- **Contratto**, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;**
- **Dichiarazione** firmata digitalmente dall'ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, al fine di dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari.

Nel rispetto dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ARST in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale indicati al precedente punto 4.1, nonché per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva, indicati al precedente punto 4.3.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE e delle relative integrazioni, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia a corredo dell'offerta, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, l'operatore economico provvede a sostituire l'ausiliaria qualora per quest'ultima sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

**Non è ammesso l'avvalimento ai fini dell'attribuzione del punteggio con riferimento agli elementi dell'offerta tecnica.**

#### **Art. 7) - SUBAPPALTO (art. 105 del Codice)**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante; non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

L'elenco delle lavorazioni che devono essere eseguite direttamente dall'Aggiudicatario è riportato nell'Allegato A del Capitolato Amministrativo (elaborato 11.01.00.00).

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D: Informazioni sui subappaltatori) le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

**In mancanza di tali indicazioni nel DGUE, il successivo subappalto è vietato.**

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, nei termini indicati nella presente Lettera di invito, comporta l'esclusione dalla gara.

Per l'attività di progettazione si applica quanto previsto dall'art. 31, co. 8, del Codice.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Il progettista può affidare a terzi, attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite solamente nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario dovrà presentare, in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, il PASSOE acquisito dal subappaltatore, al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche del subappaltatore.

## **Art. 8) - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

### **8.1 Indicazioni generali**

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13.00** del giorno **19.12.2022** come indicato nella procedura informatizzata attraverso il Portale SardegnaCAT.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L'offerta è composta da due "**Buste Virtuali**":

- **Busta di Qualifica**, contenente la Documentazione Amministrativa, predisposta secondo le indicazioni meglio precisate al successivo articolo 9;
- **Busta Economica**, contenente l'Offerta economica, predisposta secondo le indicazioni meglio precisate al successivo articolo 11;

Ciascun documento contenuto nelle suddette buste virtuali, dovrà essere redatto in formato elettronico (estensione \*.pdf), essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 (estensione \*.p7m o altro).

Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità di ARST S.p.A. nel caso in cui, a causa di ritardi o disguidi tecnici, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'offerta non possa essere caricata sul Portale in maniera corretta nel termine stabilito nella presente Lettera di invito.

Con la presentazione dell'offerta deve intendersi che l'offerente ha preso cognizione di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che attengono all'esecuzione delle prestazioni.

### **8.2 modalità di sottoscrizione dei documenti**

Tutti i documenti contenuti nelle "**buste virtuali**" dovranno essere firmati digitalmente dall'Operatore Economico concorrente.

In caso di concorrente singolo oppure di concorrente costituito da imprese già riunite o già associate, tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio, non ancora costituiti, la documentazione, deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Tutti i documenti possono essere firmati digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, è allegata, in originale o copia conforme, la relativa procura.

## **Art. 9) - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta di qualifica)**

Nella sezione denominata "**Busta di qualifica**" della **RdO** deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione amministrativa:

**9.1 - DOCUMENTO 1: Domanda di partecipazione** in carta libera, redatta in conformità al modello di cui all'Allegato A) alla presente Lettera di invito.

La Domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratori dei legali rappresentanti, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile o il Certificato della C.C.I.A.A. qualora contenga i dati della procura stessa.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la Domanda di partecipazione deve essere presentata da ciascun componente il raggruppamento.

## 9.2 - DOCUMENTO 2: Dichiarazione del "progettista" (Allegato B)

Il concorrente compila la dichiarazione concernente il **possesso dei requisiti** di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, redatta secondo il modello di cui **all'Allegato B** - firmata digitalmente dai soggetti interessati.

Nel caso in cui il Progettista sia costituito da un raggruppamento temporaneo di professionisti/società di professionisti, rete di imprese (con organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune) o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione deve riportare i dati riferiti a ciascun soggetto componente il raggruppamento, la rete o il consorzio e deve essere firmata digitalmente da ciascuno dei legali rappresentanti.

Come indicato in calce al modello di dichiarazione "Allegato B", **la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente sia dal progettista che dall'operatore economico/impresa esecutrice che lo INDICA.**

## 9.3 - DOCUMENTO 3: DGUE e relativa integrazione di cui all'art. 85 del Codice (Allegati C e C1, compilati secondo quanto prescritto al precedente punto 4).

Il DGUE (Allegato C) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del Codice.

L'integrazione al DGUE (Allegato C1) consiste in un'autodichiarazione in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni indicate nella nuova formulazione del comma 1, lett. b-bis), del comma 5, lett c-bis e c-ter, e lett. f-bis e f-ter dell'art. 80 del Codice.

Il DGUE (Allegati C e C1) - una volta compilato in ogni sua parte, seguendo le "Linee guida per la compilazione del DGUE" predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato nella G.U. n. 174 del 27.07.2016 con la Circolare n. 3 del 18.07.2016 - dovrà essere sottoscritto digitalmente dai SOGGETTI INTERESSATI.

Si specifica che i soggetti interessati sono:

1. operatore economico partecipante (esecutore dei lavori e progettista);
2. ciascun operatore economico costituente l'eventuale Raggruppamento di imprese (già costituito o da costituirsi), in caso di partecipazione in forma associata (art. 4 della presente Lettera di invito);
3. ciascuna consorziata indicata come esecutrice dell'appalto;
4. l'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento (art. 6 della presente Lettera di invito).

## 9.4 - DOCUMENTO 4: Patto di integrità

Copia del Patto di Integrità (Allegato E) sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del Concorrente o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Nell'ambito della presente procedura di gara è fatto obbligo ai Concorrenti di sottoscrivere il Patto di Integrità ("PI"), che è parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

La mancata sottoscrizione del PI costituisce **causa di esclusione dalla gara** ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, il Patto di Integrità deve essere presentato da ciascuna componente il raggruppamento.

**9.5 - DOCUMENTO 5: Pagamento Contributo ANAC**

Copia scansionata del documento (ricevuta di pagamento/scontrino originale), sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, attestante il pagamento del contributo versato all'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, effettuato secondo le modalità indicate sul **Portale dei pagamenti di ANAC**, di **€ 140,00** (Euro centoquaranta/00) CIG 95221273C8.

**9.6 - DOCUMENTO 6: PASSOE:**

copia del documento PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464/2022, attestante che l'operatore economico può essere verificato tramite il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico), rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC dopo la registrazione al servizio FVOE che contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la banca dati ANAC sull'assenza dei motivi di esclusione in base al codice dei contratti. Si precisa che il PASSOE dovrà essere prodotto:

- operatore economico partecipante (esecutore dei lavori e progettista);
- ciascun operatore economico costituente l'eventuale Raggruppamento di imprese (già costituito o da costituirsi), in caso di partecipazione in forma associata (art. 4 della presente Lettera di invito);
- ciascuna consorziata indicata come esecutrice dell'appalto;
- l'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento (art. 6 della presente Lettera di invito).

**9.7 - DOCUMENTI 7:** in caso di **partecipazione in forma associata**: dovrà essere presentata la documentazione richiesta al punto 5 della presente Lettera di invito;

**9.8 - DOCUMENTI 8:** in caso di **avvalimento** dovrà essere presentata la documentazione richiesta al punto 6 della presente Lettera di invito.

Tutti i documenti indicati ai precedenti punti da 9.1 a 9.8 devono essere presentati, **a pena di esclusione**, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n° 120/2020 e s.m.i., nell'ambito della presente procedura<sup>7</sup> non è richiesta la cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Art. 10) - CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste, a pena di esclusione o di inammissibilità delle offerte, dalla presente Lettera di invito, dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o di altri elementi essenziali.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione prevista al precedente Art. 9 possono essere sanate attraverso la procedura di **Soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del Codice, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, la Stazione Appaltante - anche tramite il Presidente della Commissione di gara o il Responsabile del procedimento - assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, **il concorrente è escluso dalla gara.**

**Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

<sup>7</sup> per le procedure negoziate sottosoglia indette entro il 30 giugno 2023

In particolare, sarà disposto il Soccorso Istruttorio, nei seguenti casi che saranno considerati **irregolarità essenziali**:

- a) mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione digitale della Domanda di partecipazione, della Dichiarazione del Progettista, del DGUE, dell'integrazione al DGUE e del Patto di integrità, da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- b) incompletezza o refusi materiali della Domanda di partecipazione, della Dichiarazione del Progettista, del DGUE o dell'integrazione al DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla presente Lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- c) mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo a favore dell'ANAC (che in ogni caso dovrà avere una data precedente la scadenza della gara);
- d) mancata presentazione del PASSOE dei soggetti tenuti ad averlo;
- e) in caso di concorrenti che partecipano in forma associata, mancata presentazione della documentazione richiesta al precedente punto 5;
- f) in caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, mancata presentazione della documentazione richiesta al precedente punto 6.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (**irregolarità formali non essenziali**) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **Art. 11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (Busta Economica)**

Nella sezione denominata "**Busta Economica**", deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

**11.1 DOCUMENTO 1:** offerta economica, che, a pena di esclusione, dovrà essere presentata come segue:

- redatta in conformità al modello di Scheda Economica (Allegato D);
- con l'indicazione del **ribasso unico percentuale offerto** (con un massimo di quattro cifre decimali) sia in cifre che in lettere;
- debitamente compilata, in ogni sua parte, datata e sottoscritta digitalmente dall'Offerente (il modello non deve presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente);

Inoltre, dovranno essere indicati, **a pena di esclusione** dalla gara:

- i **propri costi della manodopera** da sostenere per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura;
- gli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro, da sostenere per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura;

L'indicazione di un importo pari a "zero" e/o di "ogni altro segno" sarà valutato come "non apposto" e comporterà l'esclusione dalla procedura di gara; si precisa che non è applicabile il soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 per la mancata indicazione di detti costi ed oneri.

**Non sono ammesse offerte in aumento.**

L'offerta economica sarà considerata valida e resterà ferma ed impegnativa per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali, ove non sia intervenuta l'aggiudicazione, i concorrenti potranno svincolarsi dalla stessa mediante formale comunicazione scritta da inviarsi a ARST.

La mancata firma digitale dell'offerta economica non potrà essere sanata.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica (art. 83, comma 9 del Codice).

## Art. 12) - PROCEDURA DI GARA

### 12.1 - COMMISSIONE DI GARA

ARST provvederà alla nomina della **Commissione di gara** che cura l'intero procedimento e ad essa è attribuita la competenza sia dell'esame e della valutazione delle offerte economiche, sia dell'esame e della valutazione della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore, nonché della eventuale valutazione della congruità delle offerte.

### 12.1 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica di gara, per l'apertura telematica delle buste attraverso la piattaforma e-procurement Sardegna Cat, avrà luogo il giorno **20 dicembre alle ore 16.00**, presso gli uffici della Direzione Centrale dell'ARST, in Cagliari – Via Posada, 8/10.

Le sedute di gara si terranno in via telematica, mediante lo strumento della videoconferenza.

A detta videoconferenza potranno partecipare, su piattaforma Google Meet, i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti o loro delegati muniti di valida delega riferita alla procedura in questione. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sarà comunque ammesso a presenziare un solo rappresentante per ogni Società concorrente.

L'intangibilità del contenuto delle offerte, è assicurata dall'utilizzo della piattaforma della Regione Sardegna di e-procurement "Sardegna CAT", posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

Nel giorno e nell'ora su indicati, la Commissione di gara procederà:

- alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini perentori indicati nella presente Lettera di invito;
- all'apertura telematica della "Busta di qualifica" Documentazione Amministrativa, per ciascun concorrente (sbloccare ed aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa) e verifica della firma digitale dei documenti allegati;
- a verificare la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente Lettera di invito;
- all'ammissione alla fase successiva dei Concorrenti la cui documentazione è risultata completa e conforme a quanto richiesto o esclusione, adeguatamente motivata, delle stesse non in regola;

In particolare, in questa fase, **si procederà all'esclusione della gara** nei seguenti casi:

- dalla documentazione amministrativa presentata in formato digitale risulti che l'offerente si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. o in qualsiasi altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- dalla documentazione di ammissione alla gara presentata in formato digitale, risulti che l'Offerente non possiede la capacità tecnico-professionale richiesta.

Come specificato al precedente Art. 10), in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, se applicabile, si ricorrerà al **Soccorso Istruttorio**.

A tal fine, qualora sia necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata da tutti gli operatori economici ammessi, la Commissione sospende la seduta di gara per richiedere le dovute integrazioni, secondo quanto indicato nella presente Lettera di invito al precedente art. 10).

Alla ripresa dei lavori, la Commissione di gara esaminerà la documentazione integrativa e deciderà sull'ammissibilità al prosieguo della gara dei concorrenti invitati all'integrazione.

In caso di esclusione del concorrente nella fase amministrativa, la Commissione di gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta economica dello stesso.

La Commissione procederà, quindi, relativamente agli operatori economici ammessi, all'apertura telematica delle buste economiche "B – Offerta Economica" e procederà:

- a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni digitali e dell'indicazione del prezzo e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione;
- alla determinazione della soglia di anomalia mediante il calcolo di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. in presenza di almeno cinque offerte ammesse;
- all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, prescritta all'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. in presenza di almeno cinque offerte ammesse, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020;
- a disporre l'eventuale verifica della congruità dell'offerta, secondo quanto indicato nella presente Lettera di invito al successivo art. 12.3), qualora ricorrano le condizioni.

Si precisa che resta salva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Come specificato al precedente art. 107), non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta economica (art. 83, comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.).**

**Saranno considerate nulle e quindi escluse** le offerte, nei seguenti casi:

- prive dell'indicazione dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza;
- non sottoscritte digitalmente;
- sottoscritte da persona non munita dei poteri necessari per impegnare l'offerente;
- le offerte condizionate o contenenti riserve.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., a favore del Concorrente che avrà formulato l'offerta con il prezzo più basso determinato dalla maggiore percentuale di ribasso applicata sull'importo posto a base di gara, con **esclusione automatica**, di cui all'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020.

Ai sensi del dell'art. 95 comma 3-bis del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

**Non sono ammesse offerte in aumento.**

Qualora la posizione di migliore offerente risultasse verificata per più concorrenti, la Commissione procederà a richiedere offerta economica migliorativa, che dovrà pervenire tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT; nel caso si dovesse verificare un'ulteriore situazione di parità, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Commissione di gara provvederà a stilare apposita graduatoria delle offerte.

Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con il provvedimento di aggiudicazione in seguito all'esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge.

Tutte le sedute aperte al pubblico saranno rese note unicamente mediante avviso pubblicato sul portale SardegnaCAT da considerare a tutti gli effetti quale notifica avente valore di legge.

### **12.3 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La Commissione di gara procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante il calcolo di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. in presenza di almeno cinque offerte ammesse, nel rispetto del comma 3-bis dello stesso art. 97, con l'**esclusione automatica**, prevista al comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata.

L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020.

In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, ai sensi dell'art. 97, co. 6, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. resta salva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; dell'esito di tale verifica sarà redatto apposito verbale.

Sarà chiesto ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a quindici giorni dettagliate giustificazioni sull'offerta presentata, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il mancato rispetto del termine assegnato comporterà l'esclusione dalla gara.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Commissione esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, sentito il Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Saranno escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa che i Calcoli per determinare la "soglia di anomalia" saranno svolti:

- considerando i ribassi offerti con quattro cifre decimali dopo la virgola;
- senza arrotondamento o troncamento;

secondo le indicazioni e le modalità operative fornite con la Circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 dalla Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti).

#### **12.4 - PROCEDURA DI GARA - CONCLUSIONE**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016.

#### **Art. 13) - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al Responsabile del procedimento nella fase di affidamento i Verbali di gara contenenti, la graduatoria e, pertanto, la proposta di aggiudicazione ed esclusione provvisoria dei partecipanti, ai fini dei successivi adempimenti.

Il Responsabile del procedimento nella fase di affidamento sottoporrà all'Organo aziendale competente i Verbali di gara contenenti le relative proposte di ammissione ed esclusione delle ditte partecipanti, nonché la relativa proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà disposta con specifico provvedimento amministrativo dell'Organo aziendale competente e diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dal Concorrente in sede di offerta.

A decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 5 e 6.

La verifica dei requisiti carattere generale e dei requisiti di qualificazione di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nella presente Lettera di invito all'art. 4), avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, con riferimento all'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 comma 2 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

Considerato che - per espressa previsione dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 - **è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza** ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura - ARST si riserva la facoltà di affidare le prestazioni in appalto subito dopo l'individuazione della migliore offerta.

A tal fine dovrà essere presentata - **entro 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta** - la seguente documentazione:

**per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale (esecutore dei lavori e progettista), precedente punto 4.1:**

- ❖ **Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese** istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- ❖ Il **nominativo** dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 80, del Codice, facendo riferimento alle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 (che ha sostituito il Comunicato del Presidente del 26/10/2016);
- ❖ Dichiarazione **sostitutiva C.C.I.A.A. - Comunicazione** (Mod. 1) e Autocertificazione antimafia (Mod. 2), disponibili sul sito della Prefettura di Cagliari, al seguente indirizzo:

[http://www.prefettura.it/cagliari/contenuti/Certificazione\\_antimafia-8557825.htm](http://www.prefettura.it/cagliari/contenuti/Certificazione_antimafia-8557825.htm)

debitamente compilate, sottoscritte digitalmente e rese, anche, in formato editabile (\*.xls) ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia ex art. 87 del D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i., riferita ai soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i.

**per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali (dell'esecutore dei lavori): precedente punto 4.2**

- ❖ **Attestazione** di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA);

**per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali (del "progettista"): precedente punto 4.3**

- ❖ **Requisiti di idoneità professionale** (riferiti a ciascun professionista come indicato al punto 4.3.1;
  - Titolo di studio;
  - Certificato, di iscrizione all'Ordine/Albo competente;
  - Curriculum vitae;
  - Idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al D.M. MIT n. 263/2016, in ragione della forma di partecipazione del concorrente.

❖ **Requisiti di capacità economica – finanziaria**

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte I, del Codice; per la dimostrazione del requisito relativo al fatturato globale, per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio:

- Per i professionisti singoli o associati e per le società di professionisti (in quanto società di persone): **copia delle dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione.** Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, occorrerà anche un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
- Per le società di ingegneria (in quanto società di capitali): **copia del bilancio riclassificato in conformità alle direttive europee, corredato da nota di deposito.** Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, che non risulti desumibile dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra d'affari per le diverse attività dovrà essere effettuata sulla base di un'autocertificazione del legale rappresentante. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività;

❖ **Requisiti di capacità tecnico - professionale**

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte II, del Codice; per la dimostrazione del possesso del requisito relativo all'avvenuto espletamento di **servizi analoghi** e di due **servizi di punta** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, negli ultimi dieci anni:

- Per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: **copia del certificato, rilasciato dalla committenza, di avvenuto svolgimento dei servizi**, riportante la categoria (ID opera) dei lavori a cui si riferisce l'attività svolta, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi;
- Per servizi eseguiti per conto di committenti privati: **copia della dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto affidamento dei servizi**, riportante la categoria (ID opera) dei lavori a cui si riferisce l'attività svolta, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi.

In alternativa la comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto, unitamente a copia delle fatture relative al periodo richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge n° 183/2011 (norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive), qualora il concorrente non sia in possesso dei documenti richiesti e gli stessi debbano essere rilasciati da pubbliche amministrazioni, sarà cura di ARST acquisirli d'ufficio.

È consentita la dimostrazione dei requisiti mediante la produzione di documentazione alternativa, purché sia sufficiente a dare prova di quanto dichiarato dal concorrente.

Una volta acquisite le informazioni sopra indicate questa Azienda procederà alla verifica della seguente documentazione:

- **Certificato del casellario giudiziale** (per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.) [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari];
- **Comunicazione antimafia** ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 [B.D.N.A.].
- **Attestazione di regolarità fiscale** [Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti];
- **DURC** documento unico di regolarità contributiva [servizio "Durc On Line"];
- **Certificazione** attestante l'inesistenza di illeciti antitrust definitivamente accertati [A.G.C.M.];
- **Certificazione** attestante il rispetto della normativa sul lavoro dei disabili [Centro/Servizio del Lavoro territorialmente competente];
- **Certificazione** attestante l'inesistenza di procedure concorsuali [Sezione Fallimentare del Tribunale territorialmente competente].

Solo dopo l'accertamento dei requisiti prescritti, **l'aggiudicazione diverrà efficace.**

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà a cura della Stazione appaltante attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e in conformità alle Linee Guida ANAC.

In particolare, la stazione appaltante procederà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (che ha sostituito il precedente sistema AVCPass) reso disponibile dall'ANAC, in applicazione degli artt. 81 e 213, co. 8 del Codice, secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

L'acquisizione dei dati ai fini della verifica del possesso dei requisiti comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 e 6 della Delibera Anac 464/2022 avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Resta inteso che, nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema FVOE, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema FVOE da parte del R.U.P., la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, pertanto, allo scorrimento della graduatoria e all'affidamento al Concorrente secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n° 159/2011).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. n° 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Alla ditta aggiudicataria sarà altresì richiesta la documentazione di cui al successivo articolo.

#### **Art. 14) - DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO**

Ai fini della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre all'ARST, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, quanto segue:

- A)** In caso di aggiudicazione a raggruppamento di imprese non ancora costituito: scrittura privata autenticata da un notaio dalla quale risulti la costituzione del raggruppamento stesso; il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo; la procura, ai sensi dell'art. 1392 del c.c., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo; ovvero, in caso di aggiudicazione a Consorzio non ancora costituito, originale o copia autenticata dell'atto di costituzione dello stesso;
- B)** Garanzia definitiva, a favore di ARST S.p.A., ai sensi dell'art. 103 del Codice pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, costituita sotto forma di cauzione o fideiussione secondo una delle seguenti modalità:

- a) quietanza, in copia originale, di avvenuto versamento sul c/c bancario: codice IBAN IT41R010050480000000002665 - Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari - intestato ad ARST S.p.A. con causale "Cauzione definitiva Gara n° 144/2022 Nuovo deposito STF-SS";
- b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

In caso di garanzia definitiva costituita in una delle forme di cui al precedente punto b) la stessa dovrà:

- avere validità di anni uno, tacitamente rinnovabile, sino a quando non sarà rilasciata apposita dichiarazione liberatoria da parte di ARST;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del codice civile);

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARST;
- essere corredata da autentica notarile della firma, dell'identità e dei poteri e della qualifica del soggetto/soggetti firmatario/i del titolo di garanzia.

È espressamente esclusa la possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n° 385/1993.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice

Per fruire delle riduzioni dette, l'operatore economico segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, indicando dettagliatamente la modalità di calcolo dell'importo della garanzia prestata.

- C)** In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n° 137/2012, idonea Polizza di Responsabilità Civile Professionale, intestata a ciascun professionista nominalmente responsabile delle prestazioni richieste;
- D)** In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 7 della Legge n° 136/2010, estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i, acceso/i presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato/i alle commesse pubbliche, nonché le relative coordinate, intestato/i alla ditta aggiudicataria e presso il quale verrà accreditato, alle scadenze stabilite, il corrispettivo delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario o postale; inoltre, l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti dedicati;
- E) Modello F23:** copia del **Mod. F23** sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente l'Offerta Economica, pari a € 16,00, con esplicito riferimento alla presente procedura:
- a) ufficio o ente (campo 6): TW2;
  - b) estremi dell'atto o del documento (campo 10): anno 2022 numero CIG 95221273C8;
  - c) codice tributo (campo 11): 456T;
  - d) descrizione (campo 12): Imposta di bollo Offerta economica Gara n° 144/2022.
- F)** Documentazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n° 187/1991, che prevede le seguenti comunicazioni alla Committente da parte della impresa aggiudicataria e dell'impresa ausiliaria:
- composizione societaria;
  - esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto", sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
  - indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- G)** Dichiarazione (prevista dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n° 81/2008 e dal relativo allegato XVII) sottoscritta dal legale rappresentante che attesti:
- l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili;
  - l'indicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 e dell'Allegato XVII, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n° 81/2008;
- H)** Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 81/2008;
- I)** Tutti gli altri documenti previsti dalla documentazione progettuale.

Ove tale termine non sia rispettato senza giustificati motivi e/o la documentazione presentata risulti, anche solo parzialmente, non conforme a quanto sopra richiesto, l'ARST può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto della tempistica di cui all'art. 32, commi 8 e 9, del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del Codice, l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dello stesso art. 32.

ARST S.p.A. si riserva la facoltà, di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, in quanto "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare", nel rispetto dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Si ricorda, inoltre che, dopo la sottoscrizione del contratto ma prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare la "Polizza di assicurazione per danni di esecuzione [CAR/EAR], responsabilità civile verso terzi [RCT/RCO] e garanzia di manutenzione per 24 mesi" nel rispetto di tutte le clausole indicate al punto 2.3.2 del Capitolato Amministrativo (elaborato 11.01.00.00).

#### **Art. 15) - DISPOSIZIONI FINALI**

La presente Lettera di invito non vincola l'ARST e non determina il sorgere di diritti di sorta da parte dell'offerente.

Nulla spetterà ai concorrenti non aggiudicatari a titolo di compenso per qualsiasi onere o a sostenuta per la redazione e presentazione delle offerte.

Nessun indennizzo o risarcimento, di qualsivoglia natura, è dovuto all'operatore economico concorrente, in ragione della partecipazione alla gara, ad eccezione dell'aggiudicatario.

- 1) Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2 del Codice, ARST si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- 2) La mancata osservanza della normativa sul bollo non determinerà l'esclusione dell'Offerente dalla presente gara, ma comporterà la comunicazione all'Ufficio finanziario competente.
- 3) Tutti gli importi offerti dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere prevarrà quella in lettere. Non saranno escluse le offerte eventualmente espresse solo in cifre o solo in lettere.
- 4) Il verbale di gara relativo alla proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente alla approvazione dello stesso verbale da parte dell'Organo aziendale competente.
- 5) L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.
- 6) In corso di validità del contratto l'ARST, ove lo ritenga necessario, ha facoltà di ripetere la verifica del possesso dei requisiti generali (art. 80 Codice) dichiarati in sede di gara.
- 7) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. di decidere di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- 8) La Stazione Appaltante si riserva, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta, qualora dovesse intervenire il definanziamento dell'opera.
- 9) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta, salvo quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i; parimenti, si riserva di non procedere all'perimento di gara, nel caso in cui siano state presentate meno di tre offerte.
- 10) tutte le norme richiamate negli atti di gara si intendono aggiornate ai testi vigenti alla data della presente lettera di invito;
- 11) Il contratto sarà stipulato nei termini e modalità previsti dall'art. 32 del Codice.
- 12) Non sono ammesse varianti. Sono invece ammesse le integrazioni e migliorie espressamente citate nella documentazione progettuale posta a base di gara.
- 13) La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare sotto le riserve di legge e di effettuare consegne parziali.

Si precisa, infine, che:

- a) qualora non si dovesse procedere - per motivi dipendenti dalla ditta aggiudicataria - alla formalizzazione del contratto, l'ARST si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione;
- b) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) per quanto non espressamente previsto dalla presente Lettera di invito e dai suoi allegati, si rimanda al Codice ed alle parti non abrogate del Regolamento di cui al D.P.R. n° 207/2010, nelle parti che disciplinano gli appalti nei settori speciali;
- d) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti;
- e) per le procedure di ricorso si farà riferimento agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

^ ^ ^ ^ ^

Il Responsabile del procedimento nella fase di Progettazione e nella fase di Esecuzione dell'appalto, è l'ing. Marco Demuro, dirigente del Servizio Tecnico.

Il Responsabile del procedimento nella fase di affidamento è il dott. Carlo Boi, dirigente del Servizio Negoziale ed Appalti.

Il Responsabile dell'accesso agli atti è l'avv. Salvatore Perra, Vice Direttore Centrale e dirigente del Servizio Risorse Umane e Formazione.

Distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
**dott. Roberto Neroni**

NEG/C.Curreli/C.Boi